



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti

RICERCA

Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti

FORMAZIONE

STRUMENTO OPERATIVO

MODELLO REDDITI PF E MODELLO 730/2023

a cura di:

Mauro Nicola

Presidente Fondazione Nazionale di Formazione dei Commercialisti

9 MAGGIO 2023



Sommario

1. MODELLO REDDITI PF	11
1.1. Modalità di presentazione del Modello	11
1.2. Presentazione cartacea	11
1.3. Presentazione telematica diretta	12
1.4. Presentazione telematica tramite un intermediario	12
1.5. Documentazione trattenuta dall'intermediario	13
1.6. Presentazione agli uffici postali	13
1.7. Comunicazione di avvenuta presentazione della dichiarazione	14
1.8. Responsabilità dell'intermediario abilitato	14
1.9. Dichiarazione presentata dall'estero	14
1.10. Termini e modalità di versamento dell'imposta	15
1.11. Rateazione dei versamenti	15
1.12. Compensazione	16
1.13. Modalità di versamento	18
1.13.1. Codici tributo per l'invio dei Mod. F24	19
2. MODELLO 730/2023	20
2.1. Modello 730 ordinario	20
2.2. Dichiarazione precompilata	22
2.2.1. Accesso al Modello precompilato	24
2.2.2. Accettazione o modifica della dichiarazione precompilata	24
2.3. La dichiarazione congiunta	25
2.4. Modello 730 - Dipendenti senza sostituto d'imposta	26
2.5. Soggetti che non possono presentare il Modello 730/2023	26
2.6. Modalità di presentazione del Modello	27
2.7. Presentazione al sostituto d'imposta	27
2.8. Presentazione al CAF o al professionista abilitato	28
2.9. Utilizzo del Modello 730 per la dichiarazione del defunto presentata dagli eredi	29
3. VISTO DI CONFORMITÀ	31
3.1. Soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità	32
3.2. Controlli derivanti dall'apposizione del visto di conformità	32
3.3. La tipologia dei controlli in materia di rilascio del visto di conformità sui Mod. 730	33



3.4.	Conseguenze del rilascio di un visto di conformità infedele	34
3.5.	Visto di conformità per le compensazioni tributarie	36
3.6.	Controlli da effettuare	38
3.7.	Sanzioni	38



MODELLO REDDITI PF E MODELLO 730

ADEMPIMENTO ► Il contribuente persona fisica dichiara il proprio reddito all'Amministrazione finanziaria mediante uno dei seguenti modelli dichiarativi:

- Mod. 730;
- Mod. Redditi PF.

SOGGETTI INTERESSATI ► Sono tenuti a presentare la dichiarazione delle persone fisiche, i soggetti che:

- risiedono fiscalmente in Italia;
- non rientrano nei casi di esonero espressamente previsti.

SOGGETTI ESONERATI ► È esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente, non obbligato alla tenuta delle scritture contabili, che possiede redditi esenti o per i quali è dovuta un'imposta non superiore a 10,33 euro.

NOVITÀ ► Tra le novità più rilevanti del Mod. REDDITI PF 2023 e del Mod. 730/2023 si segnalano:

- Modifica scaglioni di reddito e delle aliquote: sono state ridotte le aliquote IRPEF da applicare ai redditi da 15.000 euro a 50.000 euro ed è stato ampliato lo scaglione di reddito a cui si applica l'aliquota più alta del 43% (si veda la Tabella "Calcolo dell'IRPEF").
- Rimodulazione delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente: è stato innalzato a 15.000 euro il limite reddituale per poter fruire della misura massima della detrazione per redditi da lavoro dipendente pari a 1.880 euro. La detrazione spettante è aumentata di 65 euro se il reddito complessivo è compreso tra 25.001 euro e 35.000 euro.
- Rimodulazione delle detrazioni per redditi di pensione: è stato innalzato a 8.500 euro il limite reddituale per poter fruire della misura massima della detrazione per redditi di pensione pari a 1.955 euro. La detrazione spettante è aumentata di 50 euro se il reddito complessivo è compreso tra 25.001 e 29.000 euro.
- Rimodulazione delle detrazioni per redditi assimilati e altri redditi: è stato innalzato a 5.500 euro il limite reddituale per



- poter fruire della misura massima della detrazione per redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente e altri redditi pari a 1.265 euro. La detrazione spettante è aumentata di 50 euro se il reddito complessivo è compreso tra 11.001 e 17.000 euro.
- Modifica alla disciplina del trattamento integrativo: il trattamento integrativo è riconosciuto anche ai titolari di reddito complessivo compreso tra 15.001 euro e 28.000 euro a condizione che l'ammontare di alcune detrazioni sia di ammontare superiore all'imposta lorda.
 - Credito d'imposta social bonus: per le erogazioni liberali agli enti del terzo settore è riconosciuto un credito d'imposta pari al 65 % dell'importo delle erogazioni stesse da utilizzare in 3 quote annuali di pari importo. L'importo del credito d'imposta non può comunque essere superiore al 15% del reddito complessivo.
 - Credito d'imposta per attività fisica adattata: è riconosciuto un credito d'imposta per le spese sostenute per l'attività fisica adattata a coloro che ne fanno richiesta dal 15.2.2023 al 15.3.2023 tramite il servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.
 - Credito d'imposta per accumulo energia da fonti rinnovabili: è riconosciuto un credito d'imposta per le spese documentate relative all'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto. Il credito è riconosciuto a coloro che ne fanno richiesta dall'1.3.2023 al 30.3.2023 tramite il servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.
 - Credito d'imposta per le erogazioni liberali a favore delle fondazioni ITS Academy: per le erogazioni liberali in denaro alle ITS Academy è riconosciuto un credito d'imposta pari al 30% dell'importo delle erogazioni stesse. L'importo del credito d'imposta è elevato al 60% se le erogazioni sono effettuate a favore delle fondazioni ITS Academy operanti nelle province in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale. Il credito d'imposta è utilizzabile in 3 quote annuali.



- Credito d'imposta per bonifica ambientale: se in possesso dell'attestazione rilasciata dal portale gestito dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (ex Ministero della Transizione ecologica), è possibile fruire del credito d'imposta spettante per le erogazioni liberali finalizzate alla bonifica ambientale di edifici e terreni pubblici.
- Destinazione dell'8 per mille: da quest'anno è possibile destinare una quota pari all'8 per mille dell'IRPEF all'Associazione "Chiesa d'Inghilterra"
- Detrazione per canoni di locazione ai giovani
- Eliminazione delle barriere architettoniche
- Riduzione della detrazione al 60% delle spese sostenute nel 2022 per il bonus facciata

PROCEDURE ► Le dichiarazioni Mod. 730 e Mod. REDDITI PF possono essere presentate secondo:

- procedure ordinarie;
- avvalendosi della procedura precompilata predisposta dall'Agenzia delle Entrate.

Termini di presentazione

Il Mod. 730 può essere presentato al CAF o intermediario abilitato entro 30.9.2023, mentre per il Mod. REDDITI PF il termine di presentazione è fissato al 30.11.2023.

VISTO DI CONFORMITÀ ► Gli intermediari abilitati possono rilasciare il visto di conformità:

- di tipo "compilativo" sulle dichiarazioni Mod. 730;
- per le compensazioni tributarie sulle restanti dichiarazioni reddituali.

RIFERIMENTI ►

- AE, Provvedimento 6.2.2023, prot. n. 34545
- AE, Provvedimento 28.2.2023, prot. n. 55597

► ADEMPIMENTO

Il Mod. REDDITI è un Modello tramite il quale è possibile presentare la dichiarazione fiscale. Nei singoli Modelli sono evidenziate le sigle che individuano le diverse categorie di contribuenti tenuti a utilizzare il Modello di dichiarazione: PF per le persone fisiche, ENC per gli Enti non commerciali ed equiparati, SC per le società di capitali, Enti commerciali ed equiparati, SP per le società di persone ed equiparate.



Il Modello da presentare nel 2023 è stato predisposto in colore blu. È comunque ammessa la stampa monocromatica con il colore nero.

Il Mod. REDDITI PF 2023 deve essere presentato, dai soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, entro il prossimo 30.11.2023.

► SOGGETTI INTERESSATI

Sono tenuti all'utilizzo del Mod. REDDITI PF 2023:

- i lavoratori dipendenti che hanno cambiato datore di lavoro e sono in possesso di più certificazioni di lavoro dipendente o assimilati (Certificazione Unica 2023), nel caso in cui l'imposta corrispondente al reddito complessivo superi di oltre 10,33 euro il totale delle ritenute subite;
- i lavoratori dipendenti che direttamente dall'INPS o da altri Enti hanno percepito indennità e somme a titolo di integrazione salariale o ad altro titolo, se erroneamente non sono state effettuate le ritenute o se non ricorrano le condizioni di esonero di cui si dirà in seguito;
- i lavoratori dipendenti ai quali sono state riconosciute dal sostituto d'imposta deduzioni dal reddito e/o detrazioni d'imposta non spettanti in tutto o in parte (anche se in possesso di una sola Certificazione Unica 2023);
- i lavoratori dipendenti che hanno percepito retribuzioni e/o redditi da privati non obbligati per legge a effettuare ritenute d'acconto (per esempio, collaboratori familiari, autisti e altri addetti alla casa);
- i contribuenti che hanno conseguito redditi sui quali l'imposta si applica separatamente (a esclusione di quelli che non devono essere indicati nella dichiarazione - come le indennità di fine rapporto ed equipollenti, gli emolumenti arretrati, le indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche se percepiti in qualità di eredi - quando sono erogati da soggetti che hanno l'obbligo di effettuare le ritenute alla fonte);
- i lavoratori dipendenti e/o percettori di redditi a questi assimilati ai quali non sono state trattenute o non sono state trattenute nella misura dovuta le addizionali comunale e regionale all'IRPEF. In tal caso, l'obbligo sussiste solo se l'importo dovuto per ciascuna addizionale supera 10,33 euro;
- i contribuenti che hanno conseguito plusvalenze e redditi di capitale da assoggettare a imposta sostitutiva da indicare nei Quadri RT e RM.

Attenzione

Anche nel caso in cui non ci sia l'obbligo, è sempre possibile presentare la dichiarazione dei redditi per far valere eventuali oneri sostenuti, deduzioni e/o detrazioni non attribuite o attribuite in misura inferiore a quella spettante oppure per chiedere il rimborso di eccedenze di imposta derivanti dalla dichiarazione presentata nel 2022 o da acconti versati nello stesso anno.



► SOGGETTI ESONERATI

Sono esonerati dalla presentazione del Mod. REDDITI PF i contribuenti che hanno conseguito:

- solo reddito da fabbricati, derivante esclusivamente dal possesso dell'abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.);
- solo reddito di lavoro dipendente o di pensione corrisposto da un unico sostituto d'imposta obbligato a effettuare le ritenute d'acconto ed eventualmente redditi di fabbricati, derivanti esclusivamente dal possesso dell'abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.);
- solo redditi di lavoro dipendente corrisposti da più soggetti, se viene chiesto all'ultimo datore di lavoro di tenere conto dei redditi erogati durante i rapporti precedenti e quest'ultimo ha effettuato conseguentemente il conguaglio, ed eventualmente redditi di fabbricati, derivanti esclusivamente dal possesso dell'abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.);
- un reddito complessivo, al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a 8.176 euro nel quale concorre un reddito di lavoro dipendente o assimilato per un periodo non inferiore a 365 giorni e non sono state operate ritenute;
- un reddito complessivo, al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a 8.500 euro, nel quale concorre un reddito di pensione per un periodo non inferiore a 365 giorni e non sono state operate ritenute;
- un reddito complessivo, al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a 5.500 euro nel quale concorre uno dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro (ad esempio compensi percepiti per l'attività libero professionale intramuraria del personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale) e/o redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente, redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente;
- redditi da pensione per un ammontare complessivo non superiore a 7.500 euro goduti per l'intero anno, ed eventualmente anche redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze;
- solo redditi fondiari (terreni e/o fabbricati) per un ammontare complessivo non superiore a 500 euro;
- solo redditi esenti (ad esempio rendite erogate dall'INAIL esclusivamente per invalidità permanente o per morte, talune borse di studio, pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell'Interno ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili);
- solo redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (interessi sui conti correnti bancari o postali, redditi derivanti da lavori socialmente utili);
- solo redditi derivanti da attività sportive dilettantistiche per un importo fino a 30.658,28 euro;



- solo redditi soggetti a imposta sostitutiva (ad esempio interessi sui BOT o sugli altri titoli del debito pubblico).

ATTENZIONE

Se non si è obbligati a tenere scritture contabili, si è in ogni caso esonerati dalla presentazione della dichiarazione se, in relazione al reddito complessivo, al netto della deduzione per abitazione principale e relative pertinenze, si ha un'imposta lorda che, diminuita delle detrazioni per carichi di famiglia, delle detrazioni per lavoro dipendente e/o pensione e/o altri redditi e delle ritenute, non supera 10,33 euro.

CASI DI ESONERO

È esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente che possiede esclusivamente i redditi indicati nella prima colonna, se si sono verificate le condizioni descritte nella seconda colonna.

L'esonero non si applica se il contribuente deve restituire in tutto o in parte, il trattamento integrativo.

TIPO DI REDDITO	CONDIZIONI
Abitazione principale, relative pertinenze e altri fabbricati non locati (*)	
Lavoro dipendente o pensione	1. Redditi corrisposti da un unico sostituto d'imposta obbligato ad effettuare le ritenute di acconto o corrisposti da più sostituti purché certificati dall'ultimo che ha effettuato il conguaglio 2. Le detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettanti e non sono dovute le addizionali regionale e comunale
Lavoro dipendente o pensione + Abitazione principale, relative pertinenze e altri fabbricati non locati (*)	
Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa compresi i lavori a progetto. <i>Sono escluse le collaborazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche</i>	
Redditi esenti. <i>Esempi: rendite erogate dall'Inail esclusivamente per invalidità permanente o per morte, alcune borse di studio, pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell'Interno ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili, sussidi a favore degli handicappati, pensioni sociali</i>	
Redditi soggetti ad imposta sostitutiva (diversi da quelli soggetti a cedolare secca). <i>Esempi: interessi sui BOT o sugli altri titoli del debito pubblico</i>	
Redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta. <i>Esempi: interessi sui conti correnti bancari o postali; redditi derivanti da lavori socialmente utili</i>	

(*) L'esonero non si applica se il fabbricato non locato è situato nello stesso comune dell'abitazione principale.

CASI DI ESONERO CON LIMITE DI REDDITO

È esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente che possiede esclusivamente i redditi indicati nella prima colonna, nei limiti di reddito previsti nella seconda colonna, se si sono verificate le condizioni descritte nella terza colonna.

L'esonero non si applica se il contribuente deve restituire in tutto o in parte, il trattamento integrativo.

TIPO DI REDDITO	LIMITE DI REDDITO (uguale o inferiore a)	CONDIZIONI
Terreni e/o fabbricati (comprese abitazione principale e sue pertinenze)	500	
Lavoro dipendente o assimilato + altre tipologie di reddito (*)	8.176	Periodo di lavoro non inferiore a 365 giorni Periodo di pensione non inferiore a 365 giorni. <i>Le detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettanti e non sono dovute le addizionali regionale e comunale. Se il sostituto d'imposta ha operato le ritenute il contribuente può recuperare il credito presentando la dichiarazione.</i>
Pensione + altre tipologie di reddito (*)	8.500	
Pensione + terreni + abitazione principale e sue pertinenze (box, cantina, ecc.)	7.500 (pensione) 185,92 (terreni)	
Assegno periodico corrisposto dal coniuge + altre tipologie di reddito (*). <i>È escluso l'assegno periodico destinato al mantenimento dei figli</i>	8.500	
Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi per i quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro. <i>Esempi: compensi percepiti per l'attività libero professionale intramuraria del personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale, redditi da attività commerciali occasionali, redditi da attività di lavoro autonomo occasionale</i>	5.500	
Compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche	30.658,28	

(*) Il reddito complessivo deve essere calcolato senza tenere conto del reddito derivante dall'abitazione principale e sue pertinenze

► NOVITÀ

Le modalità dichiarative non presentano novità rispetto all'anno precedente.



Restano immutati per il corrente anno i termini di presentazione dei Modelli dichiarativi:

- il Mod. 730 ordinario si presenta entro il 30.9 al CAF, o al professionista abilitato, o al sostituto d'imposta;
- il Mod. REDDITI PF 2023 deve essere presentato entro i termini seguenti:
 - dal 2.5.2023 al 30.6.2023 se la presentazione viene effettuata in forma cartacea per il tramite di un ufficio postale;
 - entro il 30.11.2023 se la presentazione viene effettuata per via telematica, direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati.

ATTENZIONE



I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo. Sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza; la dichiarazione "tardiva" può essere regolarizzata con il ravvedimento operoso versando la sanzione ridotta pari a 25 euro (258 x 1/10); diversamente, la dichiarazione presentata con ritardo superiore a 90 giorni si considera "omessa".



1. Modello Redditi PF

1.1. Modalità di presentazione del Modello

Ad eccezione di alcuni casi particolari, tutti i contribuenti persone fisiche sono obbligati alla presentazione telematica del Modello.

La dichiarazione Redditi PF va presentata, in via telematica, secondo una delle seguenti modalità:

- direttamente dal contribuente, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate;
- tramite intermediari abilitati (professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti abilitati);
- consegnando una copia cartacea presso un qualsiasi ufficio postale nei casi previsti.

L’obbligo all’invio telematico coinvolge tutte le dichiarazioni presentate dal contribuente (REDDITI, IRAP, IVA, sostituto d’imposta). Devono, altresì, essere inviate in via telematica le dichiarazioni predisposte dai curatori fallimentari e dai commissari liquidatori.

ATTENZIONE

In caso di presentazione telematica, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate. La “prova” della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica.

1.2. Presentazione cartacea

Sono esclusi dall’invio telematico, potendo presentare il Mod. REDDITI cartaceo, i contribuenti che:

- pur avendo redditi che possono essere dichiarati con il Mod. 730, non possono presentare tale Modello;
- pur potendo presentare il Mod. 730, devono dichiarare alcuni redditi o comunicare dati utilizzando i relativi Quadri del Mod. REDDITI (RM, RS, RT, RW);
- devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti.

La consegna cartacea avviene presso gli uffici postali. Questi hanno l’obbligo di rilasciare una ricevuta, da conservare quale prova dell’avvenuta presentazione, per ogni dichiarazione consegnata allo sportello.

La copia a uso del contribuente va conservata, oltre che per documentazione personale, per determinare l’importo degli eventuali acconti d’imposta da pagare nel 2023.



Si rammenta che la dichiarazione va inserita nell'apposita busta in modo che il triangolo posto in alto a sinistra del Frontespizio corrisponda al triangolo sulla facciata della busta e che attraverso la finestra della busta stessa risultino visibili il tipo di Modello, la data di presentazione e i dati identificativi del contribuente.

Le dichiarazioni non devono riportare alcuna forma di bloccaggio o cucitura. Resta inteso che i contribuenti non obbligati alla presentazione telematica del Modello possono comunque utilizzare tale servizio.

SANZIONI

Le dichiarazioni presentate tramite un ufficio postale da parte dei contribuenti obbligati alla presentazione per via telematica sono da ritenersi non redatte in conformità al Modello approvato e, conseguentemente, si rende applicabile la sanzione da 250 a 2.000 euro (art. 8, comma 1, d.lgs. n. 471/1997, come modificato dal d.lgs. n. 158/2015).

1.3. Presentazione telematica diretta

I contribuenti che predispongono la propria dichiarazione possono scegliere di trasmetterla direttamente, senza avvalersi di un intermediario abilitato. In tal caso, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa telematicamente all'Agenzia delle Entrate.

La prova della presentazione è data, in questo caso, dalla comunicazione dell'Agenzia attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata direttamente in via telematica.

ATTENZIONE

I soggetti che scelgono di trasmettere direttamente la propria dichiarazione devono utilizzare i servizi telematici Entratel o Fisconline in base ai requisiti posseduti per il conseguimento dell'abilitazione.

1.4. Presentazione telematica tramite un intermediario

Qualora il contribuente si rivolga a un intermediario per la trasmissione del Mod. REDDITI, deve farsi rilasciare:

- una dichiarazione datata e sottoscritta, comprovante l'assunzione dell'impegno a trasmettere, per via telematica, i dati contenuti nel Modello. La data dell'impegno, unitamente alla sottoscrizione e all'indicazione del proprio codice fiscale, dovrà essere successivamente riportata nello specifico riquadro "Impegno alla presentazione telematica" posto nel Frontespizio della dichiarazione;



- entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione in via telematica, l'originale della dichiarazione, firmata dal contribuente e redatta su Modello conforme a quello approvato dalle Entrate, unitamente a copia della comunicazione dell'Agenzia (ricevuta) che attesta l'avvenuta ricezione della dichiarazione.

ATTENZIONE

L'attestazione di ricezione telematica è prova per il dichiarante di avvenuta presentazione della dichiarazione e dovrà essere conservata dal medesimo, unitamente all'originale della dichiarazione e alla restante documentazione, per il periodo, previsto dall'art. 43, D.P.R. n. 600/1973, in cui possono essere effettuati i controlli da parte dell'Agenzia.

1.5. Documentazione trattenuta dall'intermediario

L'intermediario deve conservare copia delle dichiarazioni trasmesse, anche su supporti informatici, fino al 31.12.2028 (31.12.2030 in caso di omissione della dichiarazione), ai fini dell'eventuale esibizione all'Amministrazione finanziaria in sede di controllo. Si ricorda che le modalità di conservazione della documentazione in formato elettronico sono previste dal D.M. 17.6.2014.

ATTENZIONE

Si fa presente che la Legge di Stabilità 2016, sostituendo integralmente l'art. 57, D.P.R. n. 633/1972 (IVA) e l'art. 43, D.P.R. n. 600/1973 (imposte dirette), ha esteso il termine per la notifica degli accertamenti. Di conseguenza, dalle dichiarazioni 2017, relative al periodo d'imposta 2016, la documentazione va conservata:

- fino al 31.12 del quinto anno successivo (anziché quarto) a quello in cui è stata presentata la dichiarazione;
- fino al 31.12 del settimo anno successivo (anziché quinto) a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, in caso di omessa dichiarazione.

1.6. Presentazione agli uffici postali

I soggetti non obbligati alla presentazione telematica possono presentare la dichiarazione Mod. REDDITI presso un ufficio postale. Le dichiarazioni presentate tramite un ufficio postale da parte dei contribuenti obbligati alla presentazione per via telematica sono da ritenersi non redatte in conformità al Modello approvato e, conseguentemente, si rende applicabile la sanzione prevista dall'art. 8, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997 (circolare 19.6.2002, n. 54/E).



1.7. Comunicazione di avvenuta presentazione della dichiarazione

La comunicazione dell'Agenzia delle Entrate attestante l'avvenuta presentazione della dichiarazione per via telematica, è trasmessa, attraverso lo stesso canale, al soggetto che ha effettuato l'invio. Tale comunicazione è consultabile nella Sezione "Ricevute" del sito internet dell'Agenzia delle Entrate, riservata agli utenti registrati ai servizi telematici. La stessa comunicazione di ricezione può essere richiesta senza limiti di tempo (sia dal contribuente che dall'intermediario) a qualunque Ufficio dell'Agenzia delle Entrate. In relazione alla verifica della tempestività delle dichiarazioni presentate per via telematica, si considerano tempestive le dichiarazioni trasmesse entro i termini previsti dal D.P.R. n. 322/1998 e successive modificazioni, ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i 5 giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione dell'Agenzia che attesta il motivo dello scarto.

1.8. Responsabilità dell'intermediario abilitato

SANZIONI

In caso di tardiva o omessa trasmissione delle dichiarazioni l'art. 7-bis, D.Lgs. n. 241/1997, prevede, a carico degli intermediari, una sanzione da 516 a 5.164 euro con riferimento alla quale deve ritenersi consentito il ravvedimento operoso (circolare 27.9.2007, n. 52/E).

ATTENZIONE

È prevista, altresì, la revoca dell'abilitazione quando nello svolgimento dell'attività di trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse gravi o ripetute irregolarità, ovvero in presenza di provvedimenti di sospensione irrogati dall'ordine di appartenenza del professionista o in caso di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte dei centri di assistenza fiscale.

1.9. Dichiarazione presentata dall'estero

Per quanto attiene ai contribuenti italiani residenti all'estero, si rammenta che questi possono trasmettere la propria dichiarazione in via telematica, se in possesso del codice PIN.

In alternativa, la dichiarazione può essere spedita (sempreché i suddetti contribuenti non siano titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo) entro il 30.11.2023 con raccomandata o altro mezzo equivalente, dal quale risulti con certezza la data di spedizione.

In caso di spedizione postale, la dichiarazione deve essere inserita in una normale busta di corrispondenza di dimensioni idonee a contenerla senza piegarla.



La busta deve essere indirizzata a: Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Venezia, via Giuseppe De Marchi n. 16, 30175 Marghera (VE) - Italia.

Sulla stessa devono essere indicati:

- cognome e nome del contribuente;
- codice fiscale del contribuente;
- la dicitura “Contiene dichiarazione Modello REDDITI 2023 Persone Fisiche”.

1.10. Termini e modalità di versamento dell’imposta

Il termine di versamento del saldo IRPEF 2022 e del primo acconto 2023 che risultano dalla dichiarazione devono essere eseguiti entro il 30.6.2023 ovvero entro il 30.7.2023.

I contribuenti che scelgono di versare le imposte dovute (saldo per l’anno 2022 e prima rata di acconto per il 2023) nel periodo dall’1.7 al 30.7.2023 devono applicare sulle somme da versare la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.

ATTENZIONE

Per le imposte risultanti dalla dichiarazione, si rammenta che l’importo minimo da versare, ovvero rimborsabile o utilizzabile in compensazione è pari a 12 euro. Inoltre, si rammenta che:

- gli importi delle imposte da dichiarazione vanno versati arrotondati all’unità di euro;
- se l’ammontare indicato in dichiarazione deve essere successivamente elaborato (acconti, rateazioni) prima di essere versato, si applica la regola generale dell’arrotondamento al centesimo di euro (es. 10.000,752 euro arrotondato diventa 10.000,75 euro; 10.000,755 euro arrotondato diventa 10.000,76 euro; 10.000,758 euro arrotondato diventa 10.000,76 euro) trattandosi di importi che non si indicano in dichiarazione, ma direttamente nel Mod. di versamento F24.

1.11. Rateazione dei versamenti

Tutti i contribuenti possono versare in rate mensili le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte, (compresi i contributi risultanti dal Quadro RR relativi alla quota eccedente il minimale), a eccezione dell’acconto di novembre che deve essere versato in un’unica soluzione. In ogni caso, il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione.



ATTENZIONE

La rateazione non deve necessariamente riguardare tutti gli importi. Ad esempio, è possibile rateizzare il primo acconto IRPEF e versare in un'unica soluzione il saldo, o viceversa.

In particolare:

- nel Mod. di pagamento F24 deve essere indicato, relativamente a ogni singolo codice tributo, nello spazio denominato "rateazione" sia la rata che si sta versando, sia il numero di rate prescelto (a esempio, se si versa la prima di 6 rate, si deve indicare "0106");
- sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo, da calcolarsi secondo il metodo commerciale, tenendo conto del periodo decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata fino alla data di scadenza della seconda. Si ricorda che gli interessi da rateazione non devono essere cumulati all'imposta, ma devono essere versati separatamente;
- per le rate successive si applicano interessi differenti a seconda che il contribuente sia un soggetto titolare o meno di partita IVA; in particolare:

Contribuente NON titolare di partita IVA

RATA	VERSAMENTO	INTERESSI %	VERSAMENTO (*)	INTERESSI %
1 ^a	30 giugno	0,00	31 luglio	0,00
2 ^a	31 luglio	0,33	31 luglio	0,00
3 ^a	31 agosto	0,66	31 agosto	0,33
4 ^a	2 ottobre	0,99	2 ottobre	0,66
5 ^a	31 ottobre	1,32	31 ottobre	0,99
6 ^a	30 novembre	1,65	30 novembre	1,32

(*) In questo caso l'importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento.

1.12. Compensazione

I debiti e i crediti nei confronti dei diversi Enti impositori (Stato, INPS, Regioni, INAIL) risultanti dalla dichiarazione possono essere oggetto di compensazione mediante il Mod. F24. In particolare, possono avvalersi della compensazione tutti i contribuenti, a favore dei quali risulti un credito d'imposta dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive. Per quanto riguarda i crediti contributivi, possono essere versate in modo unitario, in compensazione con i predetti crediti, le somme dovute, per esempio, all'INPS da datori di lavoro, committenti di lavoro parasubordinato e concedenti e dagli iscritti alle gestioni speciali artigiani e commercianti e alla gestione separata dell'INPS. È compensabile anche l'IVA che risulti dovuta per l'adeguamento del volume d'affari dichiarato ai fini degli indici sintetici di affidabilità fiscale.



ATTENZIONE

I crediti che risultano dal Mod. REDDITI 2023 potranno essere utilizzati per compensare debiti, fino a 5.000 euro, dal giorno successivo a quello della chiusura del periodo d'imposta per cui deve essere presentata la dichiarazione da cui risultano i suddetti crediti. In via di principio, quindi, tali crediti possono essere utilizzati in compensazione a partire dal mese di gennaio, purché ci siano le seguenti condizioni:

- il contribuente sia in grado di effettuare i conteggi relativi;
- il credito utilizzato per effettuare la compensazione sia quello effettivamente spettante sulla base delle dichiarazioni presentate successivamente.

ATTENZIONE

I crediti che risultano dal Mod. REDDITI 2023 d'importo superiore a 5.000 euro potranno essere utilizzati per compensare debiti esclusivamente e successivamente alla presentazione della dichiarazione da cui risultano i suddetti crediti. In via di principio, quindi, tali crediti possono essere utilizzati in compensazione a partire dal mese di maggio, purché ci sia la presentazione della dichiarazione nei primi 10 giorni dello stesso mese.

ATTENZIONE

Per utilizzare in compensazione un credito d'importo superiore a 5.000 euro (art. 3, D.L. n. 50/2017) è necessario richiedere l'apposizione del visto di conformità. Non è richiesto con riferimento ai crediti d'imposta derivanti da agevolazioni, a eccezione di quelli il cui presupposto è riconducibile alle imposte sui redditi e alle relative addizionali (si veda la circolare 25.9.2014 n. 28/E). Tuttavia, con riferimento a quest'ultima tipologia di crediti d'imposta, non è necessario il visto di conformità per l'utilizzo del credito residuo derivante dalla precedente dichiarazione, sempre che non siano maturati e utilizzati crediti nuovi d'importo superiore al limite oltre il quale è richiesto il visto di conformità. Gli importi a credito che il contribuente sceglie di utilizzare in compensazione non devono essere necessariamente utilizzati in via prioritaria per compensare i debiti risultanti dalla medesima dichiarazione.

L'eccedenza a credito IRPEF può essere utilizzata per compensare altri debiti (IVA, ritenute) piuttosto che per diminuire l'acconto. Il contribuente può avvalersi del tipo di compensazione che ritiene più indicata alle sue esigenze e, conseguentemente, utilizzare gli importi a credito:

- in compensazione, per il pagamento dei debiti relativi a una diversa imposta, alle ritenute e ai contributi. In tal caso, il contribuente è obbligato a compilare e presentare il Mod. F24 anche se, per effetto dell'eseguita compensazione, il Modello stesso presenti un saldo finale uguale a zero;



- in diminuzione degli importi a debito relativi alla medesima imposta. In tal caso, il contribuente può scegliere se esporre la compensazione esclusivamente nel Modello di dichiarazione ovvero anche nel Mod. F24. Il limite massimo dei crediti d'imposta rimborsabili in conto fiscale e/o utilizzabili in compensazione è di 2.000.000 euro per ciascun anno solare. Qualora l'importo dei crediti spettanti sia superiore al suddetto limite, l'eccedenza può essere chiesta a rimborso nei modi ordinari ovvero può essere portata in compensazione nell'anno solare successivo. L'importo dei crediti utilizzati per compensare debiti relativi a una stessa imposta non rileva ai fini del limite massimo di 2.000.000 euro anche se la compensazione è effettuata mediante il Mod. F24.

ATTENZIONE

I soggetti titolari di partita IVA che intendono effettuare la compensazione dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e dei crediti d'imposta da indicare nel Quadro RU della dichiarazione dei redditi sono tenuti a utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

1.13. Modalità di versamento

Come anticipato, per il versamento delle imposte e dei contributi va obbligatoriamente utilizzato il Mod. F24. A decorrere dal 13.12.2016, l'art. 7-quater, D.L. n. 193/2016, ha introdotto una norma che consente ai soggetti privati l'utilizzo del Mod. F24 "cartaceo" anche in caso di operazioni oltre 1.000 euro. Se il Mod. F24 presenta delle compensazioni, di qualsiasi importo e indipendentemente dall'entità del saldo, lo stesso va presentato, sia da parte dei soggetti titolari di partita IVA che da parte dei soggetti "privati", esclusivamente tramite i servizi telematici delle Entrate (Entratel/Fisconline).

Ulteriore novità in materia di compensazione sono state introdotte dal D.L. n. 50/2017. In particolare, per effetto delle modifiche apportate all'art. 37, comma 49-bis, D.L. n. 223/2006, è stato previsto l'obbligo, per i soggetti titolari di partita IVA, di utilizzare esclusivamente i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel /Fisconline) in caso di compensazioni in F24 (a prescindere dall'importo del credito utilizzato) di crediti relativi a:

- IVA (annuali o relativi a periodi inferiori);
- imposte sui redditi (IRPEF, IRES, IRAP) e relative addizionali;
- ritenute alla fonte;
- imposte sostitutive;
- crediti d'imposta da indicare nel Quadro RU della dichiarazione dei redditi.



MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL MOD. F24 - SINTESI		
F24 con saldo zero (per effetto di compensazioni tra debiti e crediti)		
Titolari partita IVA/ Privati	Canali telematici delle Entrate (Fisconline o Entratel), direttamente dal contribuente o tramite un intermediario abilitato.	NO presentazione F24 con servizi di home banking, remote banking o altri messi a disposizione da Banche, Poste, ecc.
F24 a “debito” con compensazione		
Titolari partita IVA/ Privati	Canali telematici delle Entrate (Fisconline o Entratel), direttamente dal contribuente o tramite un intermediario abilitato.	NO presentazione F24 con servizi di home banking, remote banking o altri messi a disposizione da Banche, Poste, ecc.
F24 a “debito” senza compensazione		
Titolari partita IVA	Canali telematici dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel), oppure servizi di home banking, remote banking oppure altri messi a disposizione da Banche, Poste, ecc.	
Privati	Modello cartaceo, servizi telematici delle Entrate (Entratel o Fisconline) o bancari (remote/home banking)	
F24 “a debito” con compensazione di crediti IRPEF, IVA, IRES, IRAP, addizionali, imposte sostitutive, crediti da Quadro RU, ritenute		
Titolari partita IVA	Canali telematici dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel).	

1.13.1. Codici tributo per l’invio dei Mod. F24

Con la risoluzione 9.6.2017, n. 68/E, l’Agenzia delle Entrate ha provveduto a individuare i codici tributo il cui utilizzo in compensazione necessita, per i soli soggetti titolari di partita IVA, dell’utilizzo dei servizi telematici. Si ricorda che l’obbligo di presentare l’F24 tramite i canali telematici delle Entrate non sussiste nel caso di una compensazione di tipo “verticale” o “interna”, quando cioè le somme a credito e a debito rientrano nella stessa tipologia d’imposta (per esempio, IVA da IVA).

Diversamente, l’obbligo di utilizzo dei canali telematici opera in caso di compensazione “orizzontale” o “esterna”, ossia tra tributi diversi.

In particolare, si fa presente che:

- nell’allegato 2 al documento di prassi, sono riportati i codici tributo il cui utilizzo in compensazione necessita, per i soli soggetti titolari di partita IVA, dell’utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate;



- nell'allegato 3 al documento di prassi, sono riportati i codici tributo utilizzati per la compensazione di tipo "verticale" o "interna", per i quali non sussiste il nuovo obbligo.

ATTENZIONE

Si evidenzia, inoltre, che è configurabile come compensazione "orizzontale" o "esterna" (comportando l'obbligo di presentare il Mod. F24 tramite i servizi telematici delle Entrate), l'operazione con la quale, utilizzando in compensazione un credito IRPEF di 10.000 euro, sono pagati un debito IRPEF di 5.000 euro e un debito di 5.000 euro riferito a un tributo diverso dall'IRPEF (ad esempio IVA, contributi INPS). Inoltre, l'Agenzia precisa che tra i codici indicati nell'allegato al documento di prassi non sono ricompresi (in quanto esclusi dagli obblighi):

- i crediti rimborsati dai sostituti a seguito di liquidazione del Mod. 730.

Ciò, ovviamente, laddove la delega di pagamento non esponga anche importi a credito per i quali risulta necessario il rispetto dell'obbligo di cui all'art. 37, comma 49-bis, D.L. n. 223/2006.

Riguardo la generalità dei contribuenti, l'Agenzia delle Entrate rammenta che sono tutt'ora operanti le norme previste dal D.L. n. 66/2014 in virtù delle quali, fermi restando i limiti già previsti da altre disposizioni vigenti in materia, i versamenti di cui all'art. 17, d.lgs. n. 241/1997, sono eseguiti:

- a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;
- b) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo.

2. Modello 730/2023

2.1. Modello 730 ordinario

Con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 6.2.2023, prot. n. 34545/2023, sono stati, tra l'altro, approvati i seguenti Modelli:

- **730/2023**, relativo alla dichiarazione semplificata agli effetti delle imposte sul reddito delle persone fisiche che i contribuenti, se si avvalgono dell'assistenza fiscale, devono presentare nell'anno 2023, per i redditi prodotti nell'anno 2022;
- **730-1**, concernente le scelte per la destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille dell'IRPEF;
- **730-2**, per il sostituto d'imposta e **730-2**, per il CAF e per il professionista abilitato, che contengono la ricevuta dell'avvenuta consegna della dichiarazione da parte del contribuente;



- **730-3**, relativo al prospetto di liquidazione per l'assistenza fiscale prestata;
- **730-4 e 730-4 integrativo**, concernenti la comunicazione, la bolla di consegna e la ricevuta del risultato contabile al sostituto d'imposta, il **cui utilizzo**, in forma precompilata o ordinaria, è **riservato**:
 - ai pensionati;
 - ai lavoratori dipendenti;
 - ai lavoratori italiani che operano all'estero per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale definita annualmente con apposito Decreto;
 - alle persone che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (ad esempio integrazioni salariali, indennità di mobilità);
 - ai giudici costituzionali;
 - ai lavoratori che posseggono soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa (art. 50, comma 1, lett. c-bis, TUIR) almeno nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di luglio 2022 e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio, i quali possono presentare il Mod. 730 precompilato direttamente all'Agenzia delle Entrate oppure possono rivolgersi a un CAF-dipendenti o a un professionista abilitato;
 - ai parlamentari nazionali;
 - ai produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (Mod. 770), IRAP e IVA:
 - ai sacerdoti della Chiesa cattolica;
 - ai soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
 - ai titolari di cariche pubbliche elettive (ad esempio consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);
 - al personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato, che hanno la possibilità di presentare il Mod. 730 precompilato direttamente all'Agenzia delle Entrate o possono rivolgersi al sostituto d'imposta o a un CAF-dipendenti o a un professionista abilitato, se il contratto risulta operativo almeno dal mese di settembre dell'anno 2022 al mese di giugno dell'anno 2023;
 - alle persone impegnate in lavori socialmente utili;
 - ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all'anno, i quali hanno la possibilità di presentare il Mod. 730 precompilato direttamente all'Agenzia delle Entrate oppure rivolgersi:
 - al datore di lavoro sostituto d'imposta, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di aprile al mese di luglio 2023;



- a un CAF-dipendenti o a un professionista abilitato, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio 2023 se si conoscono i dati del sostituto d'imposta che deve procedere a effettuare il conguaglio,

che nel **corso del 2022 hanno percepito:**

- redditi di lavoro dipendente;
- redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (ad esempio co.co.co. e contratti di lavoro a progetto);
- redditi dei terreni;
- redditi dei fabbricati;
- redditi di capitale;
- redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA (ad esempio prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente);
- redditi diversi (ad esempio redditi di terreni e fabbricati situati all'estero);
- nonché alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata, indicati nella Sezione II del Quadro D.

ATTENZIONE

Il contribuente che riceve il Mod. 730 precompilato non è obbligato a utilizzarlo. Può infatti presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie (utilizzando il Mod. 730 o il Mod. REDDITI). Il contribuente che riceve il Mod. 730 precompilato, ma ha percepito altri redditi che non possono essere dichiarati con il Mod. 730 (a esempio redditi d'impresa), non può utilizzare la dichiarazione precompilata, ma deve presentare la dichiarazione utilizzando il Mod. REDDITI.

ATTENZIONE

Il contribuente che non riceve il Mod. 730 precompilato (a esempio perché non è in possesso della Certificazione Unica) deve presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie utilizzando il Mod. 730, ove possibile, oppure il Mod. REDDITI, sempre che non rientri nei casi di esonero descritti nei successivi paragrafi.

2.2. Dichiarazione precompilata

Il Mod. 730, come ormai consuetudine, è disponibile nella versione precompilata.

ATTENZIONE

A partire dal 30.4.2023, infatti, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente, su un sito internet dedicato (<https://infoprecompilata.agenziaentrate.gov.it/portale/>) una bozza di dichiarazione che è possibile accettare, modificare o, infine, rifiutare e procedere per le vie ordinarie.



La dichiarazione precompilata non viene predisposta se, con riferimento all'anno d'imposta precedente, il contribuente ha presentato dichiarazioni correttive nei termini o integrative, per le quali, al momento dell'elaborazione della dichiarazione precompilata, è ancora in corso l'attività di liquidazione automatizzata (art. 36-bis, D.P.R. n. 600/1973).

Tale "precompilazione", sarà effettuata dalle Entrate utilizzando le seguenti informazioni:

- 1) i dati contenuti nella Certificazione Unica, che viene inviata all'Agenzia dai sostituti d'imposta (ad esempio reddito di lavoro dipendente, ritenute IRPEF, trattenute di addizionale regionale e comunale, compensi di lavoro autonomo occasionale);
- 2) gli oneri deducibili o detraibili che vengono comunicati all'Agenzia delle Entrate, quali spese sanitarie e relativi rimborsi, interessi passivi sui mutui, premi assicurativi, contributi previdenziali, contributi versati alle forme di previdenza complementare, contributi versati per i lavoratori domestici, spese universitarie e relativi rimborsi, spese funebri, spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per l'arredo degli immobili ristrutturati e per interventi finalizzati al risparmio energetico (bonifici per interventi su singole unità abitative e spese per interventi su parti comuni condominiali);
- 3) alcune informazioni contenute nella dichiarazione dei redditi dell'anno precedente: ad esempio, i dati dei terreni e dei fabbricati, gli oneri che danno diritto a una detrazione da ripartire in più rate annuali (come le spese sostenute negli anni precedenti per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per l'arredo degli immobili ristrutturati e per interventi finalizzati al risparmio energetico), i crediti d'imposta e le eccedenze riportabili;
- 4) altri dati presenti nell'Anagrafe tributaria (ad esempio versamenti con F24 e contributi per lavoratori domestici).

Le principali fonti utilizzate per precompilare i Quadri del 730 sono elencate nel seguente prospetto:

FRONTESPIZIO	Certificazione Unica e Anagrafe tributaria
PROSPETTO DEI FAMILIARI A CARICO	Certificazione Unica
QUADRO A - Redditi dei terreni	Dichiarazione dei redditi dell'anno precedente e banche dati immobiliari
QUADRO B - Redditi dei fabbricati	Dichiarazione dei redditi dell'anno precedente e banche dati immobiliari e Certificazione Unica - Locazioni brevi
QUADRO C - Redditi di lavoro dipendente e assimilati	Certificazione Unica
QUADRO D - Altri redditi	Certificazione Unica
QUADRO E - Oneri e spese	Comunicazioni oneri deducibili e detraibili, dichiarazione dei redditi dell'anno precedente e Certificazione Unica
QUADRO F - Acconti, ritenute, eccedenze e altri dati	Certificazione Unica, dichiarazione dei redditi dell'anno precedente e pagamenti e compensazioni con F24
QUADRO G - Crediti d'imposta	Dichiarazione dei redditi dell'anno precedente e compensazioni con F24 e Certificazione Unica



2.2.1. Accesso al Modello precompilato

ATTENZIONE

L'accesso alla dichiarazione precompilata può essere diretto da parte del contribuente oppure mediante delega a un CAF/professionista.

In caso di accesso diretto, il contribuente accede alla precompilata attraverso le funzionalità rese disponibili all'interno dell'area autenticata, utilizzando uno dei seguenti strumenti di autenticazione:

- Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o identità SPID;
- Carta d'identità elettronica (CIE);

Utilizzando le funzionalità rese disponibili all'interno dell'area autenticata, il contribuente può effettuare, in relazione alla propria dichiarazione 730 precompilata, le seguenti operazioni:

- visualizzazione e stampa;
- accettazione ovvero modifica, anche con integrazione, dei dati contenuti nella dichiarazione, e invio;
- versamento delle somme eventualmente dovute mediante Mod. F24 già compilato con i dati relativi al pagamento da eseguire, con possibilità di addebito sul proprio conto corrente bancario o postale;
- indicazione delle coordinate del conto corrente bancario o postale sul quale accreditare l'eventuale rimborso;
- consultazione delle comunicazioni, delle ricevute e della dichiarazione presentata;
- consultazione dell'elenco dei soggetti delegati ai quali è stata resa disponibile la dichiarazione 730 precompilata.

2.2.2. Accettazione o modifica della dichiarazione precompilata

ATTENZIONE

Il Mod. 730 precompilato potrà essere accettato o modificato dal contribuente.

In particolare, se la dichiarazione precompilata viene presentata:

- senza modifiche e direttamente tramite il sito internet dell'Agenzia o al sostituto d'imposta:
 - non saranno effettuati i controlli documentali sugli oneri detraibili e deducibili;
 - non sarà effettuato il controllo preventivo in caso di rimborsi d'imposta superiori a 4.000 euro.



La dichiarazione precompilata si considera accettata anche se il contribuente effettua delle modifiche che non incidono sul calcolo del reddito complessivo o dell'imposta (a esempio, se vengono variati i dati della residenza anagrafica senza modificare il comune del domicilio fiscale).

- con o senza modifiche al CAF/professionista abilitato, i controlli documentali saranno effettuati nei confronti del CAF o del professionista anche sugli oneri comunicati dai soggetti che erogano mutui fondiari e agrari, dalle imprese di assicurazione e dagli Enti previdenziali.

ATTENZIONE

L'Agenzia, tuttavia, potrà comunque richiedere al contribuente la documentazione necessaria per verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire di queste agevolazioni (ad esempio potrà essere controllata l'effettiva destinazione dell'immobile ad abitazione principale entro 1 anno dall'acquisto, nel caso di detrazione degli interessi passivi sul mutuo ipotecario per l'acquisto dell'abitazione principale).

2.3. La dichiarazione congiunta

A differenza di quanto previsto per il Mod. REDDITI, il Mod. 730 precompilato o ordinario può essere presentato anche in forma congiunta.

Infatti, quando entrambi i coniugi possono autonomamente avvalersi dell'assistenza fiscale, il Mod. 730 può essere presentato in forma congiunta al sostituto d'imposta di uno dei due coniugi ovvero a un CAF o a un professionista abilitato.

La presentazione congiunta del Mod. 730 è possibile anche nei casi in cui il coniuge non è fiscalmente a carico e possiede redditi di qualsiasi categoria dichiarabili con il Mod. 730, a eccezione, ad esempio, di quelli di lavoro autonomo e d'impresa.

Nella dichiarazione congiunta va indicato come "dichiarante" il coniuge che ha come sostituto d'imposta il soggetto al quale viene presentata la dichiarazione, oppure quello scelto per effettuare i conguagli d'imposta negli altri casi.

ATTENZIONE

Non è possibile utilizzare la forma congiunta se si presenta la dichiarazione per conto di persone incapaci, compresi i minori e nel caso di decesso di uno dei coniugi avvenuto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi.



2.4. Modello 730 - Dipendenti senza sostituto d'imposta

ATTENZIONE

Per effetto del D.L. n. 69/2013, il Mod. 730 precompilato o ordinario può essere presentato anche in mancanza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio.

In particolare, il Mod. 730 senza sostituto:

- precompilato: va presentato direttamente all'Agenzia delle Entrate ovvero a CAF/professionista abilitato;
- ordinario: va presentato a un CAF o a un professionista abilitato.

In entrambi i casi, per le informazioni relative al contribuente, nel Frontespizio del Modello:

- va indicata la lettera "A" nella Casella "730 senza sostituto";
- nel riquadro "Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio" va barrata la Casella "Mod. 730 dipendenti senza sostituto".

Nel caso in cui dalla dichiarazione emerga:

- un credito, il rimborso è effettuato direttamente dalle Entrate;
- un debito, il CAF/professionista abilitato invia telematicamente il Mod. F24 ovvero consegna lo stesso al contribuente.

ATTENZIONE

Si rammenta che i versamenti devono essere eseguiti entro gli stessi termini previsti per il pagamento delle imposte derivanti dal Mod. REDDITI (30.6/30.7 + maggiorazione 0,40%).

2.5. Soggetti che non possono presentare il Modello 730/2023

Non possono utilizzare il Mod. 730 e, quindi, devono necessariamente presentare la dichiarazione dei redditi utilizzando il Mod. REDDITI PF 2023, i contribuenti che:

- nel corso del 2022 hanno percepito:
 - redditi derivanti da produzione di "agroenergie" oltre i limiti previsti dal D.L. n. 66/2014;
 - redditi d'impresa, anche in forma di partecipazione;
 - redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA;
 - redditi di lavoro autonomo a cui, ai fini delle imposte sui redditi, si applica l'art. 50, TUIR (soci delle cooperative artigiane);



- redditi “diversi” non compresi tra quelli indicati nel Quadro D, Righi D4 e D5 (ad esempio vanno dichiarati con Mod. REDDITI i proventi derivanti dalla cessione totale o parziale di aziende e i proventi derivanti dall'affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende);
- plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate o derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati;
- redditi provenienti da “trust”, in qualità di beneficiario;
- nel 2022 e/o nel 2023 non sono residenti in Italia;
- sono tenuti alla compilazione e alla conseguente presentazione di almeno una delle dichiarazioni: IVA, IRAP, Mod. 770 ordinario e semplificato dei sostituti d'imposta;

2.6. Modalità di presentazione del Modello

In alternativa alla presentazione “diretta” tramite il sito internet delle Entrate, il Mod. 730 può essere presentato:

- al proprio sostituto d'imposta (datore di lavoro o ente pensionistico), se quest'ultimo ha comunicato entro il 15.1 di prestare assistenza fiscale per quell'anno;
- a un CAF-dipendenti o a un professionista abilitato (consulente del lavoro, dottore commercialista, ragioniere o perito commerciale).

ATTENZIONE

Il contribuente deve consegnare al sostituto d'imposta, al CAF o al professionista un'apposita delega per l'accesso al proprio Mod. 730 precompilato.

2.7. Presentazione al sostituto d'imposta

Chi presenta la dichiarazione al proprio sostituto d'imposta deve consegnare:

- la delega per l'accesso al Mod. 730 precompilato;
- il Mod. 730-1 (in busta chiusa), il quale:
 - riporta la scelta per destinare l'8, il 5 e il 2 per mille dell'IRPEF;
 - va consegnato anche se non si esprime alcuna scelta.

In caso di dichiarazione in forma congiunta le schede per destinare l'8, il 5 e il 2 per mille dell'IRPEF sono inserite dai coniugi in 2 distinte buste. Su ciascuna busta vanno riportati i dati del coniuge che esprime la scelta.



ATTENZIONE

Prima dell'invio della dichiarazione all'Agenzia e comunque entro il termine per l'invio, il sostituto consegna al contribuente una copia della dichiarazione elaborata e il prospetto di liquidazione, Mod. 730-3, con l'indicazione del rimborso che sarà erogato e delle somme che saranno trattenute.

2.8. Presentazione al CAF o al professionista abilitato

Analogamente al sostituto, chi si rivolge a un CAF o un professionista abilitato deve consegnare:

- la delega per l'accesso al Mod. 730 precompilato;
- il Mod. 730-1 (in busta chiusa), il quale:
 - riporta la scelta per destinare l'8, il 5 e il 2 per mille dell'IRPEF;
 - va consegnato anche se non si esprime alcuna scelta.

Ai fini dichiarativi, il contribuente:

- deve sempre esibire al CAF/professionista abilitato la documentazione necessaria per verificare la conformità dei dati riportati nella dichiarazione;
- conserva la documentazione in "originale" mentre il CAF/ professionista ne conserva copia che può essere trasmessa, su richiesta, all'Agenzia delle Entrate.

Ne consegue che i principali documenti da esibire sono:

- 1) la Certificazione Unica e le altre certificazioni che documentano le ritenute;
- 2) gli scontrini, le ricevute, le fatture e le quietanze che provano le spese sostenute. Il contribuente non deve esibire i documenti che riguardano le spese deducibili già riconosciute dal sostituto d'imposta, né la documentazione degli oneri detraibili che il sostituto d'imposta ha già considerato quando ha calcolato le imposte e ha effettuato le operazioni di conguaglio, se i documenti sono già in possesso di quest'ultimo;
- 3) gli attestati di versamento d'imposta eseguiti con F24;
- 4) il Mod. REDDITI in caso di crediti per cui il contribuente ha richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi.

ATTENZIONE

I CAF/professionisti abilitati hanno l'obbligo di verificare che i dati indicati nel Mod. 730 siano conformi ai documenti esibiti dal contribuente (relativi a oneri deducibili e detrazioni d'imposta spettanti, alle ritenute, agli importi dovuti a titolo di saldo o di acconto oppure ai rimborsi) e rilasciano per ogni dichiarazione un visto di conformità (ossia una certificazione di correttezza dei dati). Se il CAF o il professionista appone un visto di conformità infedele, è tenuto al pagamento



di una somma pari all'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente a seguito dei controlli formali da parte dell'Agenzia delle Entrate (art. 36-ter, D.P.R. n. 600/1973), sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.

Se entro il 10.11 dell'anno in cui la violazione è stata commessa il CAF/professionista trasmette una dichiarazione rettificativa del contribuente oppure, se il contribuente non intende presentare la "nuova" dichiarazione, trasmette una comunicazione dei dati relativi alla rettifica, la somma dovuta dal CAF o dal professionista è pari all'importo della sola sanzione.

ATTENZIONE

Nel prospetto di liquidazione sono evidenziate le eventuali variazioni intervenute a seguito dei controlli effettuati dal CAF o dal professionista e sono indicati i rimborsi che saranno erogati dal sostituto d'imposta e le somme che saranno trattenute.

2.9. Utilizzo del Modello 730 per la dichiarazione del defunto presentata dagli eredi

Anche nel Mod. 730/2023 è presente la possibilità di utilizzare tale Modello anche per presentare la dichiarazione delle persone decedute, da parte degli eredi. Fino al 2019, infatti, l'utilizzo del Mod. 730 in tale fattispecie era sempre stato escluso dalle relative istruzioni, rendendo necessaria la presentazione del Mod. REDDITI PF.

Compila

The image shows a portion of the Modello 730/2023 form. The sections visible are:

- CONTRIBUENTE**: Includes checkboxes for 'DICHIANANTE', 'CONIUGE DICHIARANTE', 'DICHIARAZIONE CONGIUNTA', and 'RAPPRESENTANTE O TUTORE O EREDE'. Below this are fields for 'CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE (obbligatorio)', 'Soggetto fiscalmente a carico di altri (vedere istruzioni)', '730 integrativo', '730 senza sostituto', 'Situazioni particolari', 'Quadro K', and 'CODICE FISCALE (rappresentante o tutore o erede)'.
- DATI DEL CONTRIBUENTE**: Includes 'COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)', 'NOME', 'SESSO (M o F)', 'DATA DI NASCITA' (GIORNO, MESE, ANNO), 'COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA', 'PROVINCIA (sigla)', 'TUTELATO/A', 'MINORE', and 'DECEDUTO/A'.
- DATI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA CHE EFFETTUERA IL CONGUAGLIO**: Includes 'COGNOME e NOME o DENOMINAZIONE', 'CODICE FISCALE', 'COMUNE', 'PROV.', 'TIPOLOGIA (Via, piazza, ecc.)', 'INDIRIZZO', 'NUM. CIVICO', 'C.A.P.', 'FRAZIONE', 'NUMERO DI TELEFONO / FAX', 'INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA', and 'CODICE SEDE'. A checkbox for 'MOD. 730 DIPENDENTI SENZA SOSTITUTO' is also present.

Blue arrows in the image point to the 'DICHIANANTE' checkbox, the 'SESSO (M o F)' field, and the 'MOD. 730 DIPENDENTI SENZA SOSTITUTO' checkbox.

Al riguardo, le istruzioni al Mod. 730/2023 precisano che tale Modello può essere utilizzato dagli eredi per presentare la dichiarazione relativa alle persone decedute nel 2022 o entro il 30.9.2023. In tal caso, il Mod. 730/2023 va presentato:

- a un CAF-dipendenti o un professionista abilitato;



- oppure mediante trasmissione telematica diretta all'Agenzia delle Entrate.

Non è possibile presentare il Mod. 730/2023 al sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale, né quello della persona deceduta, né quello dell'erede.

La presentazione del Mod. 730/2023 da parte degli eredi viene equiparata a quella dei lavoratori dipendenti privi di un sostituto d'imposta che possa effettuare in conguaglio, indicando la lettera "A" nella Casella "730 senza sostituto" presente nel Frontespizio del Modello.

Compila

CONTRIBUENTE							DICHIARANTE <input type="checkbox"/>	CONIUGE DICHIARANTE <input type="checkbox"/>	DICHIARAZIONE CONGIUNTA <input type="checkbox"/>	RAPPRESENTANTE O TUTORE O EREDE <input type="checkbox"/>
CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE (obbligatorio)	Soggetto fiscalmente a carico di altri	730 integrativo (vedere istruzioni)	730 senza sostituto	Situazioni particolari	Quadro K	CODICE FISCALE (rappresentante o tutore o erede)				
			A							

L'erede che presenta la dichiarazione per conto del contribuente deceduto:

- non deve barrare la Casella "Dichiarante" posta all'inizio del Frontespizio del Mod. 730/2023;
- deve invece barrare la Casella "Rappresentante o tutore o erede" e indicare il proprio codice fiscale nella Casella "Codice fiscale del rappresentante o tutore o erede".

Compila

CONTRIBUENTE							DICHIARANTE <input type="checkbox"/>	CONIUGE DICHIARANTE <input type="checkbox"/>	DICHIARAZIONE CONGIUNTA <input type="checkbox"/>	RAPPRESENTANTE O TUTORE O EREDE <input type="checkbox"/>
CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE (obbligatorio)	Soggetto fiscalmente a carico di altri	730 integrativo (vedere istruzioni)	730 senza sostituto	Situazioni particolari	Quadro K	CODICE FISCALE (rappresentante o tutore o erede)				

L'erede dovrà compilare due Mod. 730 riportando in entrambi il codice fiscale del contribuente deceduto e quello proprio.

Nel primo Mod. 730 si dovrà:

- barrare la Casella "Dichiarante";
- barrare la Casella "Deceduto". Andrà compilata con la lettera "A" anche la Casella "730 senza sostituto" presente nel Frontespizio e barrata la Casella "Mod. 730 dipendenti senza sostituto" presente nella Sezione "Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio";
- riportare i dati anagrafici e i redditi del contribuente cui la dichiarazione si riferisce.

Nel secondo Mod. 730 sarà necessario:

- barrare nel Rigo "Contribuente", la Casella "Rappresentante o tutore o erede";
- compilare soltanto i riquadri "Dati anagrafici" e "Residenza anagrafica", incluso il Rigo "Telefono e posta elettronica", riportando i dati dell'erede.



Compila

The image shows the top section of the 'CONTRIBUENTE' tax form. It includes checkboxes for 'DICHIANANTE', 'CONIUGE DICHIARANTE', 'DICHIARAZIONE CONGIUNTA', and 'RAPPRESENTANTE O TUTORE O EREDE'. Below these are fields for 'CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE (obbligatorio)', 'Soggetto fiscalmente a carico di altri', '730 integrativo', '730 senza sostituto', 'Situazioni particolari', 'Quadro K', and 'CODICE FISCALE (rappresentante o tutore o erede)'. The 'DATI DEL CONTRIBUENTE' section includes 'COGNOME', 'NOME', 'SESSO (M o F)', 'DATA DI NASCITA' (with sub-fields for GIORNO, MESE, ANNO), 'COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA', 'PROVINCIA (sigla)', and 'TUTELATO/A MINORE DECEDUT/A'.

Non è possibile presentare una dichiarazione congiunta e i redditi di chi presenta la dichiarazione non devono mai essere cumulati con quelli del soggetto per conto del quale viene presentata.

Se la persona deceduta aveva presentato il Mod. 730/2022 dal quale risultava un credito successivamente non rimborsato dal sostituto d'imposta, l'erede può far valere tale credito nella dichiarazione presentata per conto del deceduto, indicandolo nel Rigo F3, Sezione III-A del Quadro F, tra le eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione.

Per le persone decedute successivamente al 30.9.2023, la dichiarazione dei redditi relativa al 2022 dovrà essere presentata, come in precedenza, utilizzando esclusivamente il Mod. REDDITI PF 2023.

Per quanto riguarda i versamenti a saldo derivanti dal Mod. 730/2023 del defunto, gli stessi devono essere effettuati dagli eredi:

- per i soggetti deceduti entro il 28.2.2023, nel termine ordinario del 30.6.2023, oppure del 30.7.2023 con la maggiorazione dello 0,4%;
- in relazione ai soggetti deceduti dall'1.3.2023, entro il 30.12.2023, in quanto si beneficia della proroga di 6 mesi ai sensi dell'art. 65, D.P.R. n. 600/1973.

3. Visto di conformità

Il visto di conformità, conosciuto anche come "visto leggero", introdotto nel nostro sistema tributario dal D.Lgs. 9.7.1997, n. 241, costituisce uno dei livelli dell'attività di controllo sulla corretta applicazione delle norme tributarie attribuito dal Legislatore a soggetti estranei all'Amministrazione finanziaria.

Attraverso l'apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali il Legislatore ha inteso:

- garantire ai contribuenti assistiti il corretto adempimento di alcuni obblighi tributari;
- agevolare l'Amministrazione finanziaria nella selezione delle posizioni da controllare e nell'esecuzione dei controlli di propria competenza;
- contrastare il fenomeno legato alle compensazioni di crediti inesistenti;
- semplificare le procedure legate alla richiesta dei rimborsi IVA.



ATTENZIONE

Il professionista autorizzato al rilascio del visto di conformità deve rispondere a requisiti professionali di onorabilità e moralità di alto profilo tali da poter offrire garanzia all'Erario e al contribuente, affidatosi alle sue cure, che l'attività posta in essere è conforme alle disposizioni normative disciplinanti la materia. Oltre al visto di conformità il Legislatore ha previsto altri due livelli di controllo: l'asseverazione dei dati ai fini dell'applicazione degli studi di settore e la certificazione tributaria. Questa rappresenta il terzo livello d'informazione sulla corretta applicazione delle norme tributarie e completa i primi due livelli.

3.1. Soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità

Oltre ai responsabili dell'assistenza fiscale (RAF) dei Centri di Assistenza Fiscale (CAF) sono legittimati a rilasciare il visto di conformità:

- i professionisti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
- i professionisti iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro;
- i soggetti iscritti, alla data del 30.9.1993, nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria. Questi soggetti non sono legittimati ad apporre il visto di conformità sulle dichiarazioni Mod. 730.

ATTENZIONE

I professionisti che intendono rilasciare i visti di conformità, salvo alcune particolari eccezioni, oltre al possesso della partita IVA, devono essere già in possesso dell'abilitazione ai servizi telematici Entratel.

Per poter esercitare la facoltà di rilasciare il visto di conformità o l'asseverazione, i professionisti sono tenuti a inviare preventivamente all'Agenzia delle Entrate un'apposita comunicazione.

Accedendo al sito internet dell'Agenzia delle Entrate è possibile consultare i dati dei professionisti legittimati al rilascio del visto, con espressa indicazione dell'abilitazione all'apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni Mod. 730, il luogo di svolgimento dell'attività, l'eventuale svolgimento dell'attività in forma associata ovvero l'utilizzo di società di servizi.

3.2. Controlli derivanti dall'apposizione del visto di conformità

L'apposizione del visto di conformità implica il riscontro della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione e alle disposizioni che disciplinano gli oneri



deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d'imposta, lo scomputo delle ritenute d'acconto, i versamenti.

In linea di principio i controlli che devono essere effettuati per rilasciare il visto di conformità sono finalizzati a evitare errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibili, delle imposte e delle ritenute e nel riporto delle eccedenze risultanti dalle precedenti dichiarazioni.

I controlli implicano:

- la verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e delle imposte sul valore aggiunto;
- la verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione.

ATTENZIONE

I riscontri documentali non comportano valutazioni di merito, ma il solo controllo formale in ordine all'ammontare dei componenti positivi e negativi relativi all'attività d'impresa e/o di lavoro autonomo esercitata, rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, e in ordine all'ammontare dei compensi e delle somme corrisposte in qualità di sostituto d'imposta.

Per ciascuna tipologia di dichiarazione sono delineati, con apposite check list, i riscontri che il professionista è tenuto a porre in essere ai fini dell'apposizione del visto di conformità. I controlli indicati nelle check list vanno considerati esemplificativi e non esaustivi e quindi, se necessario, vanno integrati dal professionista che appone il visto, in base al caso specifico. Per poter attestare che i controlli siano stati svolti, il professionista dovrà conservare copia della documentazione controllata.

3.3. La tipologia dei controlli in materia di rilascio del visto di conformità sui Mod. 730

Per poter rilasciare il visto di conformità sulla dichiarazione 730 il professionista è tenuto a verificare:

- la corrispondenza dell'ammontare delle ritenute, anche a titolo di addizionali, con quello delle relative certificazioni esibite (Certificazione Unica, certificati dei sostituti d'imposta per le ritenute relative a redditi di lavoro autonomo occasionale, di capitale, ecc.);
- gli attestati degli acconti versati o trattenuti;
- le deduzioni dal reddito non superiori ai limiti previsti dalla legge e della corrispondenza alle risultanze della documentazione esibita e intestata al contribuente o, se previsto, ai familiari a carico;
- le detrazioni d'imposta non eccedenti i limiti previsti dalla legge e della corrispondenza con le risultanze dei dati della dichiarazione e della relativa documentazione esibita;



- i crediti d'imposta non eccedenti le misure previste per legge e spettanti sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione e dalla documentazione esibita;
- l'ultima dichiarazione presentata in caso di eccedenza d'imposta per la quale si è richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi.

Con riferimento alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o a detrazioni dall'imposta, deve essere verificata tutta la documentazione necessaria, ai sensi della normativa vigente, per il riconoscimento delle stesse.

In relazione alle spese ripartite su più annualità, il controllo documentale deve essere effettuato a ogni utilizzo dell'onere ai fini del riconoscimento della detrazione d'imposta.

ATTENZIONE

Il rilascio del visto di conformità non implica il riscontro della correttezza degli elementi reddituali indicati dal contribuente (a esempio, l'ammontare dei redditi fondiari, dei redditi diversi e delle relative spese di produzione), a eccezione dell'ammontare dei redditi da lavoro dichiarati nel Mod. 730, che deve corrispondere a quello esposto nelle certificazioni (CU).

Di conseguenza, il contribuente non è tenuto a esibire la documentazione relativa all'ammontare dei redditi indicati nella dichiarazione né i documenti relativi alle situazioni soggettive che incidono ai fini della determinazione del reddito o delle imposte dovute, quali, a esempio, il certificato di residenza per la deduzione dal reddito dell'abitazione principale ovvero lo stato di famiglia per l'applicazione delle detrazioni soggettive d'imposta. In caso di mancata esibizione dei documenti, i professionisti abilitati, prima del rilascio del visto, sono tenuti ad acquisire dal contribuente una dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza dei requisiti soggettivi previsti per la fruizione delle detrazioni d'imposta e delle deduzioni dal reddito. I professionisti non sono tenuti a verificarne la veridicità.

ATTENZIONE

Il professionista non è responsabile dell'attendibilità delle situazioni soggettive espresse dall'assistito, anche se la veridicità è attestata con dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

3.4. Conseguenze del rilascio di un visto di conformità infedele

I soggetti abilitati al rilascio del visto sono responsabili per gli errori commessi in sede di controlli finalizzati all'apposizione del visto di conformità.



SANZIONI

Salvo che il fatto costituisca reato e ferma restando l'irrogazione delle sanzioni per le violazioni di norme tributarie, ai soggetti tenuti al rilascio del visto di conformità si applicano le seguenti sanzioni. In primo luogo, il pagamento di sanzioni amministrative da 258 a 2.582,52 euro.

In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta dall'Agenzia delle Entrate la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità per un periodo che varia da 1 a 3 anni, tenuto conto della rilevanza del requisito di onorabilità e moralità di alto profilo richiesta.

In caso di ripetute violazioni commesse successivamente al periodo di sospensione, è disposta l'inibizione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità.

Le violazioni sono contestate e le relative sanzioni sono irrogate dalla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore, anche sulla base delle segnalazioni degli uffici periferici dell'Agenzia delle Entrate.

I riferiti provvedimenti sono trasmessi anche agli ordini di appartenenza dei soggetti che hanno commesso la violazione, per l'eventuale adozione di ulteriori azioni (ad esempio azioni disciplinari).

ATTENZIONE

In caso d'infedeltà del visto di conformità il professionista è punito soltanto se dalle attività di liquidazione, controllo formale o sostanziale delle dichiarazioni per le quali è stato rilasciato il visto, emergono somme dovute a carico del contribuente dichiarante.

Il professionista che, dopo l'invio della dichiarazione, riscontra errori che hanno comportato l'apposizione di un visto infedele sulla dichiarazione, è tenuto ad avvisare il contribuente allo scopo di procedere all'elaborazione e alla trasmissione, all'Agenzia delle Entrate, della dichiarazione rettificativa.

Sempre che l'infedeltà del visto non sia già stata contestata, il professionista può trasmettere una dichiarazione rettificativa del contribuente, ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, può trasmettere una comunicazione dei dati relativi alla rettifica il cui contenuto è definito con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate; in tal caso, la somma dovuta è pari all'importo della sola sanzione riducibile ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. 18.12.1997, n. 47257.

ATTENZIONE

La violazione non è punibile se d'importo inferiore a 30 euro.

Salvo il caso di dichiarazione rettificativa se il visto infedele è rilasciato sulle dichiarazioni dei redditi presentate con le modalità di cui all'art. 13, D.M. 31.5.1999, n. 164 (Mod. 730), i professionisti



legittimati a rilasciare il visto di conformità sono tenuti nei confronti dello Stato, o del diverso Ente impositore, al pagamento di una somma pari all'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente ai sensi dell'art. 36-ter, D.P.R. 29.9.1973, n. 600.

ATTENZIONE

Il riferito pagamento non è dovuto dal professionista se l'apposizione del visto infedele è stata indotta dal comportamento doloso o gravemente colposo del contribuente.

3.5. Visto di conformità per le compensazioni tributarie

Ripercorriamo le norme disciplinanti l'apposizione del visto di conformità in caso di compensazione orizzontale con Mod. F24 riportante un credito d'importo superiore a 5.000 euro.

Il visto di conformità va posto per l'utilizzo in compensazione orizzontale di crediti riconducibili:

- alle imposte sui redditi e relative addizionali;
- alle ritenute alla fonte;
- alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito;
- all'imposta regionale sulle attività produttive.

L'elenco è tassativo e ne deriva che il visto non è richiesto per crediti di natura diversa, anche se generati in sede di dichiarazione dei Redditi, quali a esempio un eventuale credito gestione INPS Commercianti, Artigiani o Gestione Separata.

ATTENZIONE

Per poter fruire del credito in compensazione dopo l'entrata in vigore della Legge 24.12.2019, n. 157 (collegato fiscale) è oggi necessario presentare preliminarmente il Mod. REDDITI così come avviene per i crediti IVA.

Ai fini dell'apposizione del visto di conformità occorre tener presente quanto segue:

- la soglia dei 5.000 euro va riferita a ciascun credito emergente dalla dichiarazione che verrà poi utilizzato in compensazione. Nulla osta alla presentazione di una dichiarazione senza visto con un credito IRPEF e IRAP superiore a 5.000 euro purché le compensazioni in orizzontale effettuate non superino la soglia indicata;
- il concetto di compensazione orizzontale va inteso quale utilizzo di un credito a copertura di un debito di natura diversa, come nel caso di un credito IRAP a copertura di un debito IRPEF. Laddove i tributi interessati alla compensazione siano appartenenti alla medesima famiglia, la compensazione viene considerata come "verticale", anche se effettuata presentando un Mod. F24, con la conseguenza di considerare irrilevante l'importo del credito utilizzato ai fini della verifica della soglia di 5.000 euro.



ESEMPIO

Si consideri il seguente esempio.

Un Mod. REDDITI chiude con un credito di 10.000 euro e, in ragione dei principi accennati, ne deriva che:

- la circostanza che il credito superi la soglia di 5.000 euro non implica in sé l'obbligo di visto;
- se il credito è utilizzato a copertura degli acconti per 5.100 euro, la restante parte pari a 4.900 euro potrà essere utilizzata liberamente senza necessità di visto. Risulta indifferente la modalità di utilizzo del credito per la compensazione in verticale, vale a dire se con presentazione del Mod. F24 compensativo oppure senza presentazione di delega: in entrambi i casi si rientra nell'ambito della compensazione di crediti riconducibili alla medesima famiglia.

I tributi che possono essere considerati come appartenenti alla medesima famiglia sono indicati nella risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 68/E/2017, che fornisce, con l'allegato 3, una tabella esplicativa che indica, a fronte dei diversi crediti, quali debiti possono essere compensati con Mod. F24 senza che per questo si verifichi una compensazione orizzontale.

Ai fini dell'apposizione del visto di conformità occorre attenersi alle seguenti indicazioni contenute nella circolare n. 28/E/2014 dell'Agenzia delle Entrate:

- il visto deve essere rilasciato da un professionista abilitato al rilascio del visto stesso;
- il professionista che rilascia il visto deve essere anche colui che si occupa della predisposizione e della trasmissione telematica del dichiarativo;
- nelle ipotesi in cui le scritture contabili siano tenute da un soggetto che non può apporre il visto di conformità, il contribuente può comunque rivolgersi a un professionista abilitato all'apposizione del visto. Il soggetto nominato per l'apposizione del visto ovviamente deve porre in essere i controlli e a tal fine il contribuente dovrà esibire tutta la documentazione necessaria;
- le società provviste di organo di controllo, in luogo del visto di conformità, possono far sottoscrivere il dichiarativo dai soggetti che esercitano il controllo contabile, facendo attestare lo svolgimento dei controlli previsti dall'art. 2, comma 2, d.m. 31.5.1999, n. 164.

ATTENZIONE

È il caso di sottolineare che apposizione del visto di conformità e trasmissione della dichiarazione "viaggiano" unite dallo stesso intermediario. È il caso del contribuente che si rivolge a un soggetto intermediario telematico non abilitato al rilascio del visto: dovrà rivolgersi a un professionista appositamente designato per l'occasione, anche se diverso da quello usuale, che dovrà predisporre, vistare e trasmettere la dichiarazione. Quali le conseguenze in caso di mancato rispetto della formalità in questione? Secondo alcuni il visto di conformità potrebbe non essere considerato regolare e di conseguenza la compensazione del credito potrebbe essere considerata indebita da parte dell'Ufficio. D'altra parte, a parere di chi scrive, l'alterità tra chi appone il visto e chi trasmette la dichiarazione potrebbe costituire una violazione meramente formale, posto che il professionista che si assume la responsabilità del visto abbia effettuato tutti i controlli necessari.



3.6. Controlli da effettuare

I controlli che il professionista deve effettuare per rilasciare il visto di conformità corrispondono in buona parte a quelli previsti dagli artt. 36-bis e 36-ter, D.P.R. n. 600/1973 e sono finalizzati a evitare errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibili, delle imposte e delle ritenute, nonché nel riporto delle eccedenze risultanti dalle precedenti dichiarazioni. Ne consegue che il rilascio del visto di conformità implica il riscontro della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione e alle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d'imposta, lo scomputo delle ritenute d'acconto, i versamenti. Per i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili i controlli implicano anche:

- la verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie;
- la verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione.

I riscontri non comportano valutazioni di merito, ma il solo controllo formale in ordine all'ammontare delle componenti positive e negative relative all'attività d'impresa e/o di lavoro autonomo esercitata, rilevanti ai fini IRPEF/IRES, IRAP, nonché ai fini del Modello del sostituto d'imposta.

3.7. Sanzioni

Il rilascio di un visto di conformità infedele (ferma restando l'applicazione della specifica sanzione legata alla violazione commessa dal contribuente) viene sanzionato (art. 39, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 472/1997) con l'applicazione di una sanzione amministrativa, da un minimo di 258, a un massimo di 2.582 euro.

In caso di violazioni particolarmente gravi o ripetute, è prevista la sospensione dell'autorizzazione ad apporre il visto per un periodo da 1 a 3 anni. Ove persistano ripetute violazioni, successive al periodo di sospensione, l'Amministrazione finanziaria può inibire il rilascio del visto.

La sanzione è soggetta alle disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie (D.Lgs. n. 472/1997), per quanto compatibili. La sanzione per il rilascio del visto di conformità infedele viene irrogata dalla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate competente, in ragione del domicilio fiscale del professionista. Viene redatto, per ogni anno solare, un unico atto di contestazione.

Tale atto, sino a che interviene decadenza del potere sanzionatorio, può essere integrato o modificato. I provvedimenti (atti di contestazione e irrogazione sanzioni) vengono trasmessi agli ordini di appartenenza dei professionisti, per l'eventuale adozione di ulteriori provvedimenti.



ATTENZIONE

È comunque evidente che non tutte le circostanze che possono dare luogo a una rettifica della dichiarazione sono oggetto di controllo in sede di rilascio del visto di conformità. Di conseguenza, in base al principio di colpevolezza (art. 5, D.Lgs. n. 472/1997) le sanzioni a carico dei professionisti si applicheranno solo nei casi in cui, in sede di controllo, emerga una discordanza che avrebbe dovuto essere riscontrata, effettuando opportunamente i controlli in sede di rilascio del visto di conformità.
